



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ATTO N. ORD 183 DEL 11/06/2025**

**OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE ORD-95-2025 RELATIVA ALL'INTERDIZIONE DI AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA MAMELI CIV. 9 INT. 6 CAUSA PERICOLO ESTERNO.**

**La Sindaca**

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

**Premesso che:**

- in data 20/03/2025 perveniva all'Ufficio Pubblica Incolumità nota dei Vigili del Fuoco – per intervento effettuato in data 19/03/2025 alle ore 23:10 presso Via Goffredo Mameli civico 9 – per dissesto statico di elementi costruttivi; poiché la caduta poteva interessare il sottostante giardino di pertinenza dell'appartamento int. 6 del civ.9, lo stesso veniva interdetto mediante l'apposizione di segnaletica;
- in data 20/03/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo; in tale occasione si poteva appurare un sollevamento scomposto lungo una porzione del marciapiede di alcuni blocchi di pietra posti a bordatura in prossimità della ringhiera; quest'ultima risultava anch'essa parzialmente distaccata e ammalorata, l'area in oggetto risultava opportunamente transennata e segnalata;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si era confermata, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino e/o alla verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi, l'interdizione per le aree esterne pertinenziali dell'appartamento di Via Mameli civ. 9 int. 6;

Documento sottoscritto digitalmente

**Richiamata** dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 95 del 03/04/2025 ad oggetto "Interdizione di aree esterne di pertinenza dell'appartamento sito in via Mameli civ. 9 int. 6 causa pericolo esterno";

**Considerato che:**

- con rapporto prot. n. 0256659.I del 29/05/2025 relativo al sopralluogo avvenuto in data 21/05/2025 da parte del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità - a seguito di segnalazione telefonica da parte della proprietà delle aree interdette - si attestava la presa visione dell'avvenuta esecuzione delle opere di ripristino - come poi presentate con comunicazione prot. n. 0253873.E del 28/05/2025 - e lo smontaggio delle opere provvisori;
- all'Ufficio Pubblica Incolumità giungeva comunicazione - assunta agli atti con prot. n. 0253873.E del 28/05/2025 – circa il ripristino e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte da parte del tecnico di A.S.Ter. S.p.A., ditta a cui Direzione Strade aveva affidato i necessari interventi manutentivi;
- sulla scorta della sopracitata comunicazione di messa in sicurezza, con nota prot. 0254619.U del 28/05/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità disponeva la revoca delle misure cautelative di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD. 95 del 03/04/2025 per l'interno 6 del civico 9 di Via Mameli;

**Dato atto che** del provvedimento di revoca delle misure di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. n. 0254619.U del 28/05/2025 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

**Considerato altresì che:**

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

**ORDINA**

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con nota prot. n. 0254619.U del 28/05/2025, la revoca delle misure cautelative di cui all'Ordinanza Sindacale ORD. 95 del 03/04/2025 per le aree esterne di pertinenza dell'appartamento sito in Via Mameli Civ. 9 Int. 6;

**DISPONE**

Documento sottoscritto digitalmente

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale centro - ed al Municipio 1 Centro-Est per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LA SINDACA  
SILVIA SALIS

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*